



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

II° SETTORE

Prot. 10718 del 17.05.2021

*Alle Strutture Ricettive del
Comune di Giardini Naxos
Loro Sedi*

Oggetto: Sollecito presentazione Conto Giudiziale anno 2020- Agenti Contabili Esterni ai sensi dell'art. 93 del Dec. Lgs. 267/2000 e ss.mm. E ii.:

Premesso che la Corte dei Conti, sezione riunite, con la sentenza n. 10, del 2 aprile 2019, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all'obbligo di resa del conto giudiziale a carico dei soggetti che incassano l'imposta di soggiorno.

In particolare le Sezioni riunite si sono pronunciate a seguito di un sollecito da parte della sezione emiliana della Corte dei Conti. Quest'ultima con deliberazione del 2018, ha rimesso al Presidente della Corte dei Conti - Sezioni riunite - gli atti relativi ad un parere richiesto dal Sindaco di Bologna in ordine al regime fiscale dell'imposta di soggiorno, istituita dall'art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio".

La richiesta di parere concerne il permanere, o meno, dell'obbligo della resa di conto giudiziale da parte dei soggetti che incassano i canoni o corrispettivi del soggiorno (gestore della struttura ricettiva, soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, soggetto che gestisce portali telematici), dopo l'emanazione dell'art. 4, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha disciplinato le cosiddette "locazioni brevi".

La norma dispone che "il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

L'incaricato o responsabile della riscossione del tributo svolge un'attività ausiliaria nei confronti dell'ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione tributaria, la quale, per l'appunto, comporta l'incasso delle somme spontaneamente versate dal soggetto passivo e il conseguente obbligo di riversarle all'ente impositore di competenza.

La qualifica assunta dai gestori delle strutture ricettive esula dall'ambito della responsabilità d'imposta, sicché il gestore è un terzo rispetto all'obbligazione tributaria ed il suo coinvolgimento avviene ad altro titolo, ossia quale destinatario di obblighi formali e strumentali all'esazione del tributo comunale.

Ne discende che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell'ambito di un rapporto completamente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionalmente orientato e correlato.

Il quadro normativo di riferimento si completa con il necessario richiamo alla norma generale sancita dagli artt. 74, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178, R.D. n. 827 del 1924, i cui principii sono peraltro ribaditi nel T.U.E.L. n. 267 del 2000, che, in particolare, all'art. 93, comma 2, recita: "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni

degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, che trova conferma anche nel D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, entrato in vigore dal 10 agosto 2011, che nel dettare "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi", nell'allegato n. 4/2, al punto 4.2, introdotto con il D.Lgs. n. 126 del 2014, dispone espressamente che: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti".

Pertanto sulla base di quanto precede il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, deve inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

L'agente contabile è quindi sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere **annualmente** la resa del conto della propria gestione.

Inoltre la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, con sentenza n° 22/2016, ha affermato il principio di diritto in base al quale *"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati alla riscossione ed al riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di Agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta"*.

Ai sensi del D.P.R. 194/1996 le strutture ricettive in indirizzo per la relazione del conto giudiziale **anno 2020** dovranno utilizzare il **modello 21**.

Il conto giudiziale della gestione, modello 21, deve essere trasmesso al Comune di Giardini Naxos esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva alla voce AGENTE CONTABILE, con assoluta urgenza. L'ultima parte (il responsabile del servizio finanziario) va lasciata in bianco.

Il Modello 21 potrà essere presentato:

- presso il protocollo del Comune di Giardini Naxos in copia originale debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) e fotocopia dell'originale sulla quale l'ufficio protocollo apporrà un timbro di ricevuta;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), solo per chi è dotato di firma digitale, all'indirizzo PEC del Comune tributi1giardininaxos@pec.it sottoscritto con firma digitale ;
- tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) al seguente indirizzo : Comune di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola 4 - 98035 Giardini Naxos (ME);

La ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione dello stesso dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni per i successivi controlli da parte dell'Amministrazione.

ATTENZIONE

Non è ammesso l'invio del conto giudiziale della gestione della gestione tramite fax o posta elettronica. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

Il responsabile del procedimento è la S.ra Galeano Maria tel 0942/5780333/340 e.mail mariellagaleano@comune.giardini-naxos.me.it